



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 28824/23.3.5

Roma, 19 settembre 2019

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
Sede

Oggetto: Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B96.

Con circolare prot. 7456 del 29 marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida della categoria B96.

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici dell'amministrazione, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

1. ETÀ MINIMA

Per il conseguimento della categoria B con codice unionale armonizzato 96 : 18 anni

Si ricorda che ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, la categoria B96 consente di condurre: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente cui è agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore 750 kg. La massa massima del complesso deve essere superiore a 3.500 kg e non deve eccedere 4.250 kg.

PRESENTAZIONE ISTANZA:

- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 **(imposta di bollo relativa all'istanza, attualmente di € 16,00);**
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 **(imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);**
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 **(tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);**
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- 2 foto recenti **(non anteriori a 6 mesi), uguali**, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto **(per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili)**, stampate su carta **di alta qualità e risoluzione;**
- Certificato medico in bollo, con fotografia, **rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all'art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.**

2. RESIDENZA

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito - **ferme restando le procedure**

di uscita dall'UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell'art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell'istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all'Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

- a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
- b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta.
- c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell'art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “*casi speciali*” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice della strada, è l'acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), e dell'art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.

L'acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti

all'Unione europea e allo Spazio economico europeo "possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani". Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all'acquisizione della residenza normale in Italia, cioè *"il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente"*, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d'esame, sia per la **valutazione delle cognizioni** che per la **valutazione delle capacità e dei comportamenti**, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il "documento di riconoscimento", disciplinato dalla medesima norma), è *"la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare"*.

L'art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità" costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il candidato cittadino dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d'identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d'origine.

Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d'origine.

Per quel che concerne l'identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell'interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull'autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell'interno.

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell'esaminatore in sede d'esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA

La patente di guida della categoria B con codice unionale armonizzato 96 può essere conseguita:

- a) contestualmente al conseguimento della patente di guida della categoria B;
- b) da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B.

Di conseguenza, il soggetto sub a) sostiene l'esame di teoria ordinariamente previsto per la categoria B, mentre il candidato sub b) è esonerato dallo svolgere l'esame di teoria.

7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI

Il candidato in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per la categoria B96 può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria B96 devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.

7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D'ESAME

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B96, anche speciale, si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg.

Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l'esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell'art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza.

Al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96.

Al conducente che ha svolto sia la prova pratica per il conseguimento della categoria B che la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B saranno riportati i codici 78 e 96.

È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l'avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.

Qualora la patente di categoria B96 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.

I candidati, allievi di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell'autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di

riservato dominio, a condizione, ovviamente, che il veicolo trattore sia munito di doppi comandi almeno per la frizione o il freno (o almeno solo per il freno, qualora il veicolo sia dotato di cambio automatico). Può essere dato in disponibilità dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica anche solo il rimorchio utile per conseguire la categoria B96. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all'uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente.

Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.

I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull'istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.

I candidati al conseguimento della patente B96 speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l'uso, senza obbligo di doppi comandi.

7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL'ESAMINATORE

Non occorre effettuare l'appello dei candidati prima dell'inizio della seduta d'esame. L'esaminatore chiamerà a sostenere l'esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l'esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L'assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine della seduta d'esame.

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del "foglio rosa", per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l'esame);
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
- nel caso di B96 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale;
- che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall'autorità medica. Se al candidato non è prescritto l'obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
- (solo per candidati al conseguimento contestuale della categoria B e della categoria B96) attestato delle guide certificate di cui all'art. 122, comma 5 bis del codice della strada. Non occorre presentare anche tutte le attestazioni delle singole esercitazioni.

Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l'esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell'esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell'identificazione, consegnare all'esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

- carta di circolazione;
- certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l'ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che *“nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso... su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”*. Per effetto di tale modifica, in sede d'esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
- nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.

Deve, inoltre, essere verificata l'abilitazione tecnica dell'istruttore e, **nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l'istruttore deve esibire all'esaminatore, uno dei due documenti:**

- o l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
- o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell'autoscuola ai sensi dell'art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l'autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

7.3 PROVE

La prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel caso di candidati di autoscuole, presso sedi designate dalle autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica, **o dai gruppi di autoscuole organizzate**, previamente ritenute idonee.

Occorre distinguere tra l'ipotesi di:

- a) candidato già titolare di patente di categoria B che intende estendere l'abilitazione per il traino di rimorchi cui abilita la categoria B96;
- b) candidato che intende conseguire contestualmente la categoria B e la categoria B96.

7.4 PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96 DA PARTE DI CANDIDATO GIÀ TITOLARE DI PATENTE DI CATEGORIA B

Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione B96 deve eseguire le seguenti operazioni,:

- a) accelerazione e decelerazione;
- b) retromarcia;
- c) frenata: spazio di frenata e frenata/schivata;
- d) cambio di corsia;
- e) oscillazione di un rimorchio;
- f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
- g) parcheggio.

La prova, di durata non inferiore a venticinque minuti, è svolta su strade pubbliche.

7.5 PROVA PRATICA DI GUIDA CONTESTUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA B E DELLA CATEGORIA B96

- 1) Preliminarmente il candidato sostiene le prove utili per il conseguimento della categoria B e, cioè:**

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l'esaminatore dovrà verificare che il candidato:

- a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta;
- c) controlli la chiusura delle porte;
- d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e sappia controllare i livelli dell'olio.

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA verificare che il candidato sappia

- posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;
- posizionarsi alla giusta distanza dal volante;
- regolare l'altezza del sedile;
- regolare la corretta inclinazione del sedile.

REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA

SPECCHI verificare che il candidato sappia:

- regolare correttamente lo specchio retrovisore interno;
- regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro;
- regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente).

CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia:

- indossare correttamente la cintura di sicurezza;
- regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile);

POGGIATESTA verificare che il candidato sappia:

- regolare il poggiatesta

CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia:

- azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente);
- verificare la corretta chiusura delle porte;
- verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);
- individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente);
- aprire il cofano motore.

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI

PNEUMATICI verificare che il candidato:

- sappia controllare "a vista" lo spessore del battistrada;
- sappia controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
- sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata;
- sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti;
- sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino" ovvero con il kit "gonfia e ripara".

STERZO verificare che il candidato:

- sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali;
- sappia individuare le spie dell'impianto frenante.

FRENI verificare che il candidato:

- sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno;
- sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento.

LIVELLI verificare che il candidato:

- sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;
- sappia controllare il livello dell'olio motore;
- sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento;
- sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri;
- sappia indicare dove si rabbocca l'olio del motore.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:

- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
- sappia attivare i proiettori abbaglianti;
- sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;
- sappia attivare gli indicatori di direzione;
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente;

- sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;
- sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);
- sappia attivare la luce posteriore per nebbia (se presente).

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:

- sappia attivare l'avvisatore acustico.

II FASE: MANOVRE

Il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno una a marcia indietro:

- a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
- b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
- c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
- d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre:

- a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;
- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 comma 2, codice della strada, nonché l'esaminatore.

La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.

La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria B dall'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d'esame "in conto privato" anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno

sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d'esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.

7.5.1 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI

Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dai candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare:

- a) le manovre di retromarcia;
- b) l'inversione di marcia;
- c) le manovre di parcheggio;
- d) il transito nelle rotatorie a più corsie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario.

a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia

Quando si considera la modalità di esecuzione di tale manovra, va in primo luogo sottolineata l'importanza e le differenze tra "visione diretta" e "visione indiretta".

Utilizzando esclusivamente gli specchi retrovisori (visione indiretta) è difficile individuare eventuali persone di bassa statura, animali, ovvero ostacoli di piccole dimensioni sul fondo stradale (bordi del marciapiede, piante, ecc.) presenti dietro al veicolo in manovra.

Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni:

- controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore interno;
- controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro;
- accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l'indicatore di direzione destro;
- ruotare il busto e la testa verso destra per coprire, con la visione diretta, l'angolo morto dello specchietto di destra. Per effettuare più efficacemente tale verifica, il candidato deve, ove possibile, mettere il braccio destro dietro il sedile del passeggero, applicare una leggera torsione del busto (ed eventualmente dell'anca) in modo da garantirsi la massima visibilità posteriore. Con tale posizione, ovviamente, il candidato deve staccare una mano dal volante (l'unica mano rimasta su di esso deve stringerne la parte più alta), ma occorre considerare che la manovra deve essere effettuata a bassissima velocità e che, se tenesse entrambe le mani sul volante durante la manovra, il solo movimento del capo non garantirebbe una sufficiente rotazione dello sguardo.

Eseguite queste operazioni, il candidato può svolgere la retromarcia, attivando l'indicatore di direzione destro e procedendo all'indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante). Durante la manovra di retromarcia, il candidato può, per brevi istanti, avvalersi degli specchi retrovisori per controllare la corretta esecuzione della manovra.

La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell'allievo di effettuare la retromarcia.

Nel caso il veicolo non abbia visibilità posteriore (pick-up, traino di un rimorchio, ecc.) il candidato deve necessariamente utilizzare solo gli specchi retrovisori laterali e, in questo caso, deve tenere entrambe le mani sul volante.

Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), è necessario che il controllo del volante sia maggiore e, per tale motivo, il candidato deve tenere il volante con entrambe le mani, fatte salve le altre indicazioni indicate nel paragrafo precedente. E' ovvio che, in tale situazione, il candidato può ruotare il capo di un angolo minore e deve, quindi, affidarsi maggiormente alla visione tramite gli specchi retrovisori.

b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)

La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi sia spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l'esaminatore indica al candidato che l'inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente.

In sede d'esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe.

Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni:

- inserisce la prima marcia;
- ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro;
- ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l'angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore di sinistra;
- accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l'indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro;
- fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d'uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra;
- si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo);
- inserisce l'indicatore di direzione destro e la retromarcia;
- tenendo la sola mano sinistra sulla parte alta del volante ed il braccio destro sullo schienale, ove possibile, del sedile lato passeggero, guarda la strada all'indietro attraverso il lunotto e i vetri

posteriori, per poi girarsi rapidamente e dare un sguardo anteriormente, alla sua destra e alla sua sinistra. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l'ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra;

- inserisce la prima marcia e l'indicatore di direzione sinistro;
- guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio

Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall'esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali.

Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. **In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull'area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti.**

Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato:

- inserisca correttamente l'indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia;
- ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro (o destro, se del caso);
- ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l'angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore;
- effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata "rotatoria").

Prima di indicare i comportamenti richiesti nelle rotatorie, in sede d'esame, occorre premettere che:

- a) la rotatoria è comunque un'intersezione (figura II 84 e figura II 27 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);
- b) le uscite dal carosello posso essere considerate analogamente a delle svolte;
- c) in mancanza di specifico segnale di "DARE PRECEDENZA", solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell'art. 145, comma 2, del codice della strada (Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione) e quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria.

Approssimandosi alla rotatoria, il candidato deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario.

d.1) nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d'accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il candidato:

- deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro;
- nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che egli azioni l'indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l'indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra;
- se non deve uscire al primo braccio, accede all'anello senza attivare l'indicatore di direzione, ma deve azionare quelli di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imbroccherà il braccio di uscita prescelto, in pratica, ciò deve avvenire subito dopo aver superato il braccio d'uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

d.2) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d'accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato destro dell'anello (rispetto all'asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:

- si avvicina alla rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata di accesso;
- nell'anello circola sulla corsia di destra;
- se deve uscire al primo braccio aziona fin da quando è in prossimità dell'anello, l'indicatore di direzione destro;
- se, invece, intende uscire a una delle uscite di destra successive alla prima, aziona l'indicatore di direzione destro successivamente all'ingresso nell'anello, con anticipo rispetto al momento in cui imbroccherà il braccio di uscita prescelto (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d'uscita precedente a quello che dovrà imboccare).

d.3) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d'accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve proseguire dritto (rispetto all'asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:

- in assenza di traffico, mantiene la corsia di destra (sia nel ramo di ingresso che all'interno dell'anello) e non utilizza gli indicatori di direzione, salvo quelli di destra in prossimità dell'uscita prescelta (cioè subito dopo aver superato il braccio precedente a quello che dovrà imboccare);
- in caso di traffico intenso, invece, può scegliere una qualsiasi corsia libera per immettersi nella rotatoria, continuando a mantenere la stessa posizione all'interno dell'anello (comportamento assimilabile alla marcia per file parallele);
- prima di uscire dalla rotatoria deve, con conveniente anticipo, spostarsi sulla corsia di destra, azionando preventivamente l'indicatore di direzione destro e verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli sull'anello.
- in caso di traffico intenso all'interno dell'anello, con altri conducenti che effettuano le medesime scelte di percorso, deve mantenere la stessa corsia sia in ingresso che nella percorrenza della rotatoria, azionando l'indicatore di direzione destro con idoneo anticipo rispetto all'uscita (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d'uscita precedente a quello che dovrà imboccare).

d.4) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d'accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato sinistro dell'anello (rispetto all'asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:

- si avvicina alla rotatoria come se si trattasse di una svolta a sinistra, cioè portandosi nella corsia di sinistra della strada di accesso;
- immettendosi nella rotatoria attiva l'indicatore di direzione sinistro;

- nell'anello circolare nella corsia di sinistra, mantenendo in funzione l'indicatore di direzione sinistro;
- prima di imboccare il braccio d'uscita deve, con conveniente anticipo, attivare l'indicatore di direzione destro e spostarsi sulla corsia di destra, verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli;
- qualora sul ramo di accesso e nell'anello vi sia intenso traffico e non sia possibile occupare la corsia di sinistra, il candidato (anche se deve svoltare in un ramo di sinistra) resta sulla corsia di destra.

7.5.2 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.

E' consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

Nel corso della prova nel traffico, l'esaminatore, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, deve indossare la cintura di sicurezza.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.

2) In caso di esito positivo delle predette prove, il candidato sostiene la prova integrativa con il complesso di veicoli della categoria B96, eseguendo le seguenti manovre, su strade pubbliche, in un arco temporale non inferiore a venticinque minuti:

- a) accelerazione e decelerazione;
- b) retromarcia;
- c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
- d) cambio di corsia;
- e) oscillazione di un rimorchio;
- f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
- g) parcheggio.

Al termine della seconda prova, al candidato che ha ottenuto giudizio di idoneità potrà essere rilasciata la patente di guida della categoria B integrata con il codice unionale 96.

Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prima prova, ma non alla seconda, potrà esercitare due opzioni:

- a) richiedere il rilascio della patente di guida della categoria B, rinunciando, così, all'estensione al codice 96;
- b) prenotarsi per sostenere una successiva prova di estensione al codice 96, se, ovviamente, i termini di validità del foglio rosa ancora lo consentano e il candidato non abbia già sostenuto due esami pratici (art. 121, comma 11, del codice della strada).

Nel caso sub a), l'esaminatore, dopo aver verbalizzato la volontà del candidato di rinunciare all'estensione al codice 96, non rilascerà la patente di guida. L'Ufficio Motorizzazione civile competente dovrà, entro il primo giorno utile successivo all'esame, inserire nel sistema informatico l'esito di idoneità per la categoria B. Il candidato potrà ritirare la patente di guida conseguita, nei giorni successivi presso l'Ufficio Motorizzazione civile.

Nel caso sub b), l'esaminatore annoterà sul verbale sia l'idoneità alla prova d'esame per la categoria B, sia l'intenzione del candidato di sostenere una nuova prova per l'estensione al codice 96. Inoltre, l'esaminatore annoterà sul foglio rosa: *"SOSTENUTO ESAME PRATICO PER LA CATEGORIA B CON ESITO POSITIVO IN DATA ..."*. Al candidato non sarà rilasciata la patente di guida e lo stesso potrà richiedere all'Ufficio Motorizzazione civile nuova prenotazione per il conseguimento della categoria B con codice unionale 96.

Alla successiva prova pratica, svolta esclusivamente sul programma previsto per il codice 96, al candidato che consegua l'idoneità sarà rilasciata la patente di guida della categoria B con codice 96. Se la prova avrà ancora esito negativo, l'esaminatore non rilascerà alcuna patente al candidato. In questo caso, il competente Ufficio Motorizzazione civile dovrà, entro il primo giorno utile successivo all'esame, inserire nel sistema informatico l'esito positivo alla prova pratica per il conseguimento della categoria B e provvedere alla stampa della relativa patente di guida, che il candidato potrà ritirare nei giorni successivi presso la sede dell'ufficio stesso.

7.6 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.

La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.

7.7 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI

Al fine di pervenire a valutazioni uniformi delle seguenti manovre svolte nel corso della prova per il conseguimento della categoria B96:

- a) la manovra di retromarcia,
- b) le manovre di parcheggio,
- c) il transito nelle rotatorie a più corsie

si forniscono i seguenti criteri di valutazione:

a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia

Il candidato, eseguendo la manovra di retromarcia di un veicolo che traina un rimorchio, non può affidarsi alla visione posteriore diretta, ma deve necessariamente utilizzare gli specchi retrovisori

Pertanto il candidato, in primo luogo, deve verificare che gli specchi siano posizionati correttamente e che riescano a coprire tutta la lunghezza del complesso. Il candidato deve usare gli specchi per tutta la manovra, e se possibile, la visione diretta, anche sporgendosi dal finestrino. Deve quindi:

- controllare la strada retrostante tramite gli specchi retrovisore laterali
- accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l'indicatore di direzione destro.

La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell'allievo di effettuare la retromarcia.

Le stesse indicazioni valgono anche per effettuare una retromarcia non rettilinea, ma che comporta una svolta.

b) Parcheggio

Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall'esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali.

Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione.

Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato:

- inserisca correttamente l'indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia;
- ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore;
- ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l'angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore;
- effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

c) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata "rotatoria").

Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l'anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.

Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l'indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l'indicatore di destra, all'interno dell'anello, con idoneo

anticipo rispetto al momento in cui imbroccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d'uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

7.8 VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

- controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenza: precedenza agli incroci ed ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali), **comportamenti agli attraversamenti pedonali**;
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (**sia in fase di attivazione che disattivazione**); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
- **precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.**

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandosi invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;

- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: *"... la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova.*

Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse".

Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall'altra dall'insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell'esaminatore.

Inoltre, nella fase valutativa, l'esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.

Certamente comporta l'immediato giudizio di non idoneità l'intervento dell'accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.

Parimenti comporta l'immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie:

- superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità;
- circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
- percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
- sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:

- sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
- invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
- circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;
- omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
- immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
- proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
- non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
- effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
- mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
- mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
- mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta;
- uso del cellulare durante la guida.

Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l'esaminatore, **tenuto conto anche dell'andamento della prova fino a quel momento**, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l'esito di non idoneità.

Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell'esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “*senso di sicurezza*” che l'esaminatore stesso percepisce durante l'intera prova d'esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).

Resta fermo che l'esito dell'esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.

Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.

8. RICORSO

Avverso l'eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:

- a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l'Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l'ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
- b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l'Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l'ausilio di un legale.
- c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l'ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.

9. RIPORTO DELL'ESAME DI TEORIA

Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell'esito positivi dell'esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida.

La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.

Si precisa inoltre che:

- **l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;**
- **il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 (1) del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo:**
 - a) **quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;**
 - b) **quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;**
- **il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;**

- **il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.**

L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente un versamento di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001).

Per quanto riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 luglio 2019.

Pertanto alla luce della su citata pronuncia, non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.

Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

10. COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE LE PROVE D'ESAME

Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:

1. obbligo di indossare il cartellino identificativo;
2. rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esauritiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello svolgimento delle prove d'esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull'idoneità dei candidati;
4. non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l'esito dell'esame non sia positivo;
5. motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito negativo dell'esame;
6. nel caso di indebite interazioni dell'istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l'esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell'istruttore, in fase d'esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
7. seguire tutte le fasi dell'esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;

8. segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verifichino nel corso dell'esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali.

Si invita **il personale esaminatore** ad una rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, al fine di garantire l'uniforme procedura d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B96 su tutto il territorio nazionale. **È abrogata la circolare prot. 7456 del 29 marzo 2017 e, parimenti sono da ritenersi abrogate** tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente.

firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini

FF